

TAR Roma, Sezione III - Sentenza 02/10/2007 n. 9630
d.lgs 163/06 Articoli 189 - Codici 189.1

Posta dunque l'applicabilità della direttiva 2004/18/CE alle gare per l'affidamento di lavori a contraente generale, ne consegue il chiaro contrasto della normativa portata dagli artt. 186, co. 2 e 191, co. 9 del Codice dei contratti (nella parte in cui non consentono l'associazione di imprese da sole aventi classifiche di qualificazione insufficienti per la partecipazione ad una determinata gara richiedente classifica superiore) con gli articoli (concreta espressione dei principi concorrenziali di cui s'è detto) 47 e 48 della ripetuta Direttiva del 2004.. La normativa comunitaria stabilisce quindi espressamente la possibilità per i soggetti riuniti in ATI di concorrere ai fini della dimostrazione dei requisiti tecnico, economico-finanziari necessari per la partecipazione alla gara. Il combinato disposto dei predetti articoli del D.Lgs. n. 163/2006 dev'essere quindi nella specie disapplicato, stante la prevalenza della normativa comunitaria sulla contrastante normativa nazionale (preesistente o sopravvenuta che sia) e l'obbligo di diretta applicazione della direttiva predetta.